



COMUNE DI TULA

Corso Repubblica, 93 - 07010 Tula (SS)
Tel 0797189025 / Fax 079 7189040 - 35
sociale@comune.tula.ss.it

Ufficio Servizi Sociali

Prot.2467/2017

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata

R.E.I.S.

(Reddito di inclusione sociale)

di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

il seguente avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale denominata **R.E.I.S.**

(Reddito di inclusione sociale)

L.R. n° 18 del 2 Agosto 2016,
D.G.R. n° 65/32 del 06.12.2016
D.G.R. N° 22/27 del 03 Maggio 2017
Delibera di G.C. n. 47 del 11 Maggio 2017

Art. 1
OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale, degli aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n° 22/27 del 03/05/2017.

Si informa che tale misura è integrativa e complementare della medesima misura attuata a livello nazionale, Sostegno Inclusione Attiva (S.I.A), introdotta dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016 .

Art. 2
TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Il R.E.I.S. prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà che, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla Regione Sardegna, è condizionata allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà.

Gli importi del R.E.I.S. sono definiti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e variano da un minimo di Euro 200 ad un massimo di Euro 500 per tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE considerata.

Più specificamente l'ammontare del beneficio è stabilito dalla RAS così come segue:

Numero dei componenti	Ammontare massimo del beneficio economico mensile
1	€ 200,00
2	€ 300,00
3	€ 400,00
4 e più	€ 500,00

Tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per i nuclei familiari beneficiari del Sostegno Inclusione Attiva nazionale (SIA). I beneficiari del SIA, pertanto, percepiranno un contributo pari alla differenza tra l'importo massimo erogabile a titolo di REIS e il beneficio mensile concesso loro a titolo di SIA, al lordo delle eventuali decurtazioni derivanti dalla titolarità di altri benefici economici, così come rilevabile dal sito INPS.

Art. 3
DURATA DELL'INTERVENTO

Il beneficio, in questa fase di transizione, verrà concesso per un periodo di sei mesi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il richiedente, **a pena di esclusione**, deve risultare, sia al momento della presentazione della richiesta che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei requisiti di seguito elencati.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi comporta l'esclusione dal procedimento/beneficio.

Possono presentare domanda per l'ammissione alla misura di sostegno R.E.I.S., secondo le modalità indicate al successivo art. 5 (Procedura per la presentazione della domanda), i cittadini residenti nel Comune di Tula facenti parte di nuclei familiari che rientrano in una delle tipologie definite dalla Regione Sardegna e di seguito indicate:

- 1) famiglie con figli minori a carico
- 2) famiglie in cui sia presente una persona con disabilità e almeno un suo genitore
- 3) famiglie in cui sia presente una donna in stato di gravidanza accertata (la domanda può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto)
- 4) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora (così come risultante dai registri anagrafici dell'Ente)
- 5) famiglie composte anagraficamente da 5 persone o più
- 6) famiglie composte da uno o più persone over 50 (di età superiore a 50 anni) con figli a carico disoccupati
- 7) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età
- 8) famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

1_Requisiti generali

a) Cittadinanza

- 1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri *oppure*
- 2) Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente *oppure*
- 3) Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

b) Residenza

Essere residenti nel Comune di Tula.

Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente in Sardegna da almeno 60 mesi (5 anni) al momento della presentazione della domanda (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 2 "Requisiti e condizioni di accesso"). Si prescinde dal requisito della residenza protratta per sessanta mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 "Requisiti e condizioni di accesso").

Per emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna.

2_Requisiti economici del nucleo familiare

- a) Certificazione I.S.E.E (o I.S.E.E corrente) inferiore o uguale a € 5.000,00.

b) Assenza di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni, di importo superiore a € 800,00 mensili.

Il periodo di riferimento per la verifica del requisito è il mese antecedente la richiesta o le erogazioni del contributo.

c) Assenza di titolarità di NASpI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - art. 1 D.Lgs n° 22 del 2015), ASDI (Assegno di Disoccupazione - art. 16 D.Lgs n° 22 del 2015) o altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

d) Mancato possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta.

e) Mancato possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 c.c. oppure di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c.c., immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti.

Art. 5

CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

Nell'ammissione al beneficio sarà rispettato l'ordine di priorità stabilito dalla Regione Sardegna con la D.G.R. N° 65/32, così come di seguito indicato:

1) nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per il SIA in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale € 3.000,00 (tipologie di nuclei familiari indicati al successivo punto 3) **secondo le seguenti priorità:**

- 1.1) beneficiari del SIA ad integrazione del contributo nazionale già concesso (vedi art. 2)
- 1.2) richiedenti il SIA le cui domande sono state respinte dall'INPS per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando nazionale (45 punti)

2) nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a Euro 3.000,00 secondo le seguenti priorità:

- 2.1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora (così come risultante dai registri anagrafici dell'Ente)
- 2.2) famiglie composte anagraficamente da 5 persone o più
- 2.3) famiglie composte da uno o più persone over 50 (di età superiore a 50 anni) con figli a carico disoccupati
- 2.4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età.
- 2.5) famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

3) nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a Euro 5.000,00 secondo le seguenti priorità:

- 3.1) famiglie con figli minori a carico
- 3.2) famiglie in cui sia presente una persona con disabilità e almeno un suo genitore
- 3.3) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (la domanda può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto allegando documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto)

4) nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a Euro 5.000,00 secondo le seguenti priorità:

- 4.1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora (così come risultante dai registri anagrafici dell'Ente)
- 4.2) famiglie composte anagraficamente da 5 persone o più
- 4.3) famiglie composte da uno o più persone over 50 (di età superiore a 50 anni) con figli a carico disoccupati
- 4.4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età.
- 4.5) famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

L'accesso al beneficio avverrà secondo le priorità sopra indicate e, all'interno di ciascuna Categoria verrà data priorità all'ISEE più basso e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Tula dalla Regione Sardegna con la Determinazione n° 17512 REP. n. 612 del 23.12.2016

Art. 6

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dovrà essere **consegnata direttamente o spedita con Racc. A/R all'Ufficio Protocollo** del Comune di Tula sito in C.so Repubblica,93 oppure trasmessa al seguente indirizzo di **PEC** del Comune di Tula protocollo@pec.comune.tula.ss.it entro e non oltre **Giovedì 15 Giugno 2017**.

Il modulo di domanda, composto da n° 4 pagine, è disponibile presso l'Ufficio sociale del Comune: **La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.**

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati) all'Ufficio Protocollo.

La domanda, **a pena di esclusione**, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e le informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (fac_simile).

2) Certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità.

3) Copia di documento d'identità in corso di validità;

4) Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 (Requisiti generali/Cittadinanza).

Nell'ipotesi in cui il requisito per l'accesso al beneficio consegua alla presenza nel nucleo di una donna in stato di gravidanza accertata si precisa che la domanda potrà essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto e che alla stessa dovrà essere allegata documentazione

medica rilasciata da una struttura pubblica che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente , dovrà essere presentata da **un solo componente** del nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

A conclusione del procedimento si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi distinti per categoria con indicazione del numero di protocollo generale assegnato all'istanza.

Sarà cura dell'interessato richiedere e conservare il **numero di protocollo generale** assegnato all'istanza, numero utile ai fini della conoscibilità dell'esito del procedimento.

Art. 7

PROGETTI PERSONALIZZATI DI PRESA IN CARICO

L'erogazione del sussidio economico è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di inclusione sociale attiva così come previsto dall'art 6 del Decreto Interministeriale 26 maggio 2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2016 e dalle disposizioni regionali in materia.

Art. 8

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel Progetto di inclusione sociale definito secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 4.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Art. 9

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione degli elenchi degli aventi diritto è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico. Il termine suddetto potrà essere prorogato di ulteriori giorni 60 (sessanta) in funzione dell'elevato numero delle domande pervenute all'Ente.

Art.10

ESITO DEL PROCEDIMENTO

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Tula (www.comune.Tula.ss.it) mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi.

Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 11

CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal programma coloro:

1) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;

2) che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio ovvero entro i termini previsti dal Bando;

3) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate;

4) che omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 4;

5) che rifiutino di essere inseriti nei Progetti di inclusione Sociale di cui all'art. 7 concordati con il Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni ivi previsti.

Art. 12

VERIFICHE

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Art. 13

RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di Tula.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione

di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Art. 15
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lucia Secchi